



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 06/10/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2008. n. 1619

Accordi/intese Stato Regioni in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica. Recepimento.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata, dalla P.O. Assistenza Farmaceutica, confermata dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 e dal Dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

Il Regolamento (CE) n. 178/2002 ha fissato i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituendo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 ha stabilito le norme generali sull'igiene dei prodotti alimentari;

Il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 ha stabilito le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ed inoltre ha previsto il riconoscimento per gli stabilimenti che trattano i suddetti alimenti;

Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 reca disposizioni relative ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla base dei principi del Reg. CE 882/2004, stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

La conferenza Stato- Regioni, nel corso dell'anno 2007, con propri provvedimenti ha sancito le seguenti intese ai sensi della vigente normativa in materia di farmacovigilanza e sanità pubblica.

VISTA

- l'intesa sancita in data 18 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, relativa alla definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva attraverso la stipula di convenzioni tra l'AIFA e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

- l'intesa sancita in data 25 gennaio 2007, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di deroghe per i prodotti tradizionali ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004.

- l'intesa sancita in data 30 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.

- l'intesa sancita in data 25 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, in materia di deroghe per i prodotti tradizionali ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004.

Per alcune delle suddette intese, benché in fase di attuazione, necessita un formale atto di recepimento da trasmettere al tavolo di verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa del 23 marzo 2005.

Ritenuto, pertanto, di dover recepire le suddette intese anche allo scopo di assicurare l'immediata applicazione sul territorio regionale delle prescrizioni in esse contenute, così consentendo agli operatori del settore della salute pubblica ed agli organi di controllo ufficiale di disporre di indicazioni tecniche specifiche per la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni previste, ai fini del rispetto dei principi ed obiettivi della legislazione comunitaria sopra richiamata a tutele della salute pubblica.

COPERTURA FINANZIARIA

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carica del bilancio regionale.

Il Dirigente del Settore

Dr. Fulvio Longo

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. K) della Legge regionale n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori proponenti;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- Di recepire le seguenti intese sancite in Conferenza Stato-Regioni:

- Intesa sancita in data 18 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, relativa alla definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva attraverso la stipula di convenzioni tra l'AIFA e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

- Intesa sancita in data 25 gennaio 2007, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di deroghe per i prodotti tradizionali ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004.
- Intesa sancita in data 30 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.
- Intesa sancita in data 25 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, in materia di deroghe per i prodotti tradizionali ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004
- .
- Di demandare al Dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione la predisposizione di ulteriori atti necessari per l'uniforme applicazione sul territorio regionale.
- Di disporre l'inserimento dei predetti accordi/intese nel sito Internet della Regione Puglia.
- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, esecutiva, sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94, art. 6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola